



Regolamento vigente	Modifiche	Note
<p><b>Articolo 2 (Finalità e scopi)</b></p> <p>1. Veneto Lavoro, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 469 del 23 dicembre 1997, collabora, nell'ambito dell'organizzazione del Sistema Regionale per l'Impiego, al raggiungimento dell'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.</p> <p>2. Veneto Lavoro, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi della Giunta Regionale e in coordinamento con le Province, con la Commissione Regionale per la concertazione tra le parti sociali e con il Comitato istituzionale di coordinamento, assiste le strutture regionali e provinciali in tema di programmazione, gestione e valutazione delle politiche attive del lavoro, esercitando le funzioni e le attività previste dalla legge regionale istitutiva n. 31 del 16 dicembre 1998 e dalla legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 recante disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro.</p>	<p><b>Comma 2 modificato</b></p> <p><b>Articolo 2 (Finalità e scopi)</b></p> <p>1. Veneto Lavoro, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 469 del 23 dicembre 1997, collabora, nell'ambito dell'organizzazione del Sistema Regionale per l'Impiego, al raggiungimento dell'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.</p> <p>2. Veneto Lavoro, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi della Giunta Regionale, assiste le strutture regionali in tema di programmazione, gestione e valutazione delle politiche attive del lavoro, esercitando le funzioni e le attività previste dalla legge regionale istitutiva n. 31 del 16 dicembre 1998 e dalla legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 recante disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro.</p>	



7c3dc23d



	<b>Articolo sostituito con</b>																											
<p><b>Articolo 5</b> <b>(Dotazione organica)</b></p> <p>1. La dotazione organica del personale di Veneto Lavoro è determinata, per le singole categorie, dalla seguente tabella:</p> <table> <tr> <td>CATEGORIE</td> <td>N°</td> </tr> <tr> <td>Dirigenti</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Categoria D</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Categoria C</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Categoria B</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Esperti</td> <td>10*</td> </tr> <tr> <td><b>Totale</b></td> <td><b>60</b></td> </tr> </table> <p>2. La dotazione organica è dinamica, in relazione al mutare dei parametri di riferimento e pertanto può essere soggetta a revisione contestualmente alla presentazione del programma triennale delle attività e del bilancio di previsione.</p> <p>3. Per l'espletamento di particolari attività progettuali di ricerca e studio, Veneto Lavoro può far ricorso ad assunzioni con contratto di diritto privato a tempo determinato in qualità di esperti, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009 n. 3, fino ad un massimo di 10 posizioni e con trattamento economico non superiore a quello previsto per il personale con qualifica dirigenziale.</p>	CATEGORIE	N°	Dirigenti	6	Categoria D	12	Categoria C	27	Categoria B	5	Esperti	10*	<b>Totale</b>	<b>60</b>	<p><b>Articolo 5</b> <b>(Dotazione organica)</b></p> <p>1. La dotazione organica del personale di Veneto Lavoro è determinata, per le singole categorie, dalla seguente tabella:</p> <table> <tr> <td>CATEGORIE</td> <td>N°</td> </tr> <tr> <td>Dirigenti</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Categoria D</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Categoria C</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Categoria B</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td><b>Totale</b></td> <td><b>43</b></td> </tr> </table> <p>2. La copertura dei posti della dotazione organica è condizionata dalla capacità di spesa per il personale definita nel bilancio di previsione pluriennale.</p> <p>3. Le assunzioni sono soggette ad autorizzazione della Giunta o di altro organo da essa definito.</p> <p>4. Nell'ambito del personale della cat. D, accesso D3, possono essere istituite 4 posizioni di alta professionalità con il trattamento economico regolato dal CCNL di comparto.</p>	CATEGORIE	N°	Dirigenti	5	Categoria D	15	Categoria C	18	Categoria B	5	<b>Totale</b>	<b>43</b>	
CATEGORIE	N°																											
Dirigenti	6																											
Categoria D	12																											
Categoria C	27																											
Categoria B	5																											
Esperti	10*																											
<b>Totale</b>	<b>60</b>																											
CATEGORIE	N°																											
Dirigenti	5																											
Categoria D	15																											
Categoria C	18																											
Categoria B	5																											
<b>Totale</b>	<b>43</b>																											



7c3dc23d



<p>4. L'incarico di dirigente è conferito dal Direttore anche a persone esterne all'ente in possesso dei requisiti di esperienza e adeguata preparazione per lo svolgimento di attività a livello dirigenziale presso aziende e strutture private o pubbliche, enti pubblici o territoriali ovvero di attività scientifiche o professionali con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile. L'incarico è regolato con contratto di diritto privato, per quanto non previsto si fa riferimento al contratto dei dirigenti regionali.</p>		
---	--	--



	<b>Articolo sostituito con</b>	
<p><b>Articolo 9</b> <b>(Articolazione organizzativa)</b></p> <p>1. Veneto Lavoro è organizzato nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Area I: Affari generali e gestione risorse</li> <li><input type="checkbox"/> Area II: Bilancio e Amministrazione</li> <li><input type="checkbox"/> Area III: Sistema regionale Servizi e Politiche per il Lavoro</li> <li><input type="checkbox"/> Area IV: Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV)</li> <li><input type="checkbox"/> Area V: Osservatorio &amp; Ricerca</li> <li><input type="checkbox"/> Area VI: Servizi e Progetti</li> </ul> <p>2. A ciascuna Area è preposto un dirigente. Incarichi di specifica responsabilità possono essere conferiti al personale di categoria D, secondo le modalità previste dal C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali.</p> <p>3. L'articolazione organizzativa delle Aree è definita con provvedimento del Direttore su proposta dei rispettivi responsabili in correlazione all'approvazione dei piani, dei programmi e del budget annuale nei limiti delle risorse economiche e finanziarie disponibili.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 9</b> <b>(Articolazione organizzativa)</b></p> <p>1. L'articolazione organizzativa di Veneto Lavoro Veneto Lavoro si basa su Unità Operative (U.O.) stabili, Unità Operative di Progetto e Uffici/Servizi della Direzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> U.O. I: Affari generali, personale e bilancio</li> <li><input type="checkbox"/> U.O. II: Sistema regionale dei Servizi e Politiche per il Lavoro</li> <li><input type="checkbox"/> U.O. III: Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV)</li> <li><input type="checkbox"/> U.O. IV: Osservatorio Mercato del Lavoro</li> <li><input type="checkbox"/> U.O. V: Unità di crisi aziendali, settoriali e territoriali</li> </ul> <p>2. A ciascuna Unità Operativa è preposto un dirigente. Incarichi di specifica responsabilità possono essere conferiti al personale di categoria D, secondo le modalità previste dal C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali.</p> <p>3. L'articolazione organizzativa delle U.O. è definita con provvedimento del Direttore su proposta dei rispettivi responsabili in correlazione all'approvazione dei piani, dei programmi e del budget annuale nei limiti delle risorse economiche e finanziarie disponibili.</p>	



7c3dc23d



<p>4. Alle dirette dipendenze del Direttore operano i seguenti uffici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Segreteria di direzione</li> <li>- Controllo interno: controllo di gestione, vigilanza</li> <li>- Progetti Europei</li> <li>- Unità di Crisi</li> </ul>	<p>4. Alle dirette dipendenze del Direttore operano i seguenti uffici/servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Segreteria di direzione</li> <li>- Controlli interni</li> <li>- Comunicazione istituzionale</li> <li>- Servizi Legali</li> <li>- Assistenza Tecnica Progetti europei</li> <li>- Assistenza Tecnica Progetti d'Integrazione</li> </ul> <p>5. Il Direttore, con proprio atto, previa autorizzazione della Giunta, può costituire strutture temporanee, per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata per un massimo di un anno, ovvero di progetto, per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione o di gestione.</p>	
---	--	--



<p><b>Articolo 10</b> <b>(Funzioni e compiti)</b></p> <p>1. Le Aree funzionali sono attribuite le seguenti funzioni e competenze:</p> <p><u>AREA I - Affari generali e gestione risorse</u> Segreteria e affari generali Gestione dell'organizzazione Relazioni sindacali Gestione del personale Comunicazione ed eventi</p> <p><u>AREA II – Amministrazione e Bilancio</u> Bilancio Tesoreria Rendicontazione e Acquisti (coordinamento) Legale</p> <p><u>AREA III – Sistema regionale Servizi e Politiche per il Lavoro</u> Progettazione dei servizi all'impiego e delle politiche attive Coordinamento del sistema regionale dei servizi e delle politiche Politiche Passive Centro di documentazione</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo sostituito con</b></p> <p><b>Articolo 10</b> <b>(Funzioni e compiti)</b></p> <p>1. Alle Unità Operative sono attribuite le seguenti funzioni e competenze:</p> <p><u>U.O. I - Affari generali, personale e bilancio</u> Segreteria e affari generali Gestione dell'organizzazione Gestione del personale Gestione servizi CPI Bilancio e gestione finanziaria Servizi economici Rendicontazione progetti Trasparenza</p> <p><u>U.O. II – Sistema regionale Servizi e Politiche per il Lavoro</u> Coordinamento, gestione operativa e controllo CPI Assistenza Tecnica Processi e Procedure dei servizi e delle Politiche Attive del lavoro Monitoraggio e Valutazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro Progetti per i Servizi e le Politiche Attive Progetti per le Politiche Passive Gestione agevolazioni assunzione Disabili Contact Center Redazione ClicLavoroVeneto</p>	
---	---	--



7c3dc23d



<p><u>AREA IV – Sistema informativo lavoro veneto (SILV)</u> Centro Servizi SILV e Cliclavoroveneto Acquisizione hardware e software Gestione attrezzature Gestione dei sistemi informativi</p> <p><u>AREA V – Osservatorio &amp; ricerca</u> Monitoraggio del mercato del lavoro Ricerche sul mercato del lavoro Attività a progetto Editing e diffusione</p> <p><u>AREA VI – Servizi e progetti</u> Progetti politiche di integrazione Servizi Contact Center Assistenza Tecnica FSE Regione Veneto</p>	<p><u>U.O. III – Sistema informativo lavoro veneto (SILV)</u> Programmazione e controllo Centro Servizi SILV e Portale ClicLavoroVeneto Gestione acquisti e gare HW e SW Gestione e Manutenzione dotazioni tecniche Gestione Sistemi Informativi Servizi di business intelligence</p> <p><u>U.O. IV – Osservatorio Mercato del Lavoro</u> Monitoraggio del mercato del lavoro Ricerche sul mercato del lavoro Progetti e servizi di ricerca su richiesta Gestione servizi informativi on line</p> <p><u>U.O. V – Unità di crisi aziendali, settoriali e territoriali</u> Assistenza Tecnica alle Crisi Progetti e servizi di Reindustrializzazione</p>	
---	--	--



7c3dc23d



<p>2. Agli Uffici di diretta dipendenza sono attribuite le seguenti funzioni e competenze:</p> <p>Segreteria di direzione: supporto ed assistenza alla direzione</p> <p>Controllo interno: controllo di gestione, vigilanza</p> <p>Progetti Europei: aggiornamento su politiche europee per l'occupazione la mobilità e la migrazione, assistenza nello sviluppo di programmi ed azioni transnazionali finanziate dalla UE e da fondi internazionali.</p> <p>Unità di crisi: progetto a sostegno della gestione delle crisi aziendali e della definizione e sperimentazione di politiche di Reindustrializzazione e creazione d'impresa.</p> <p>3. Delle variazioni del modello organizzativo viene dato rilievo nel Piano delle attività e nella Relazione annuale.</p>	<p>2. Agli Uffici di diretta dipendenza sono attribuite le seguenti funzioni e competenze:</p> <p>Segreteria di direzione: supporto ed assistenza alla direzione</p> <p>Controllo interno: anticorruzione, controllo di gestione e servizio ispettivo</p> <p>Comunicazione istituzionale: cura le relazioni interne ed esterne dell'Ente</p> <p>Servizi Legali: consulenza e rappresentanza in giudizio</p> <p>Assistenza tecnica Progetti Europei: assistenza nello sviluppo di programmi ed azioni transnazionali finanziate dalla UE e da fondi internazionali, assistenza e/o partecipazione a desk operativi</p> <p>Assistenza tecnica Progetti per l'integrazione: interventi su politiche europee per l'occupazione la mobilità e la migrazione circolare e di ritorno</p> <p>3. Le variazioni del modello organizzativo sono poste in rilievo nel Programma delle attività e nella Relazione annuale di cui all'art. 15 della L.R. 3/2009.</p>	
--	--	--





<p><b>Articolo 11</b> <b>(Funzioni dirigenziali)</b></p> <p>1. Il personale dirigente svolge funzioni di responsabile di area o funzioni per le quali sia richiesta una specifica qualificazione professionale.</p> <p>2. I dirigenti sono responsabili delle attività gestionali e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi risultanti dal programma annuale definito con il Direttore.</p> <p>3. Al personale dirigente, responsabile di area, spetta la gestione delle risorse umane ed economiche assegnate.</p> <p>4. Ai dirigenti, di cui al comma 3, competono in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la direzione delle strutture organizzative cui sono preposti;</li> <li>b. la proposta di programmi attuativi degli obiettivi generali stabiliti e la stima delle risorse necessarie;</li> <li>c. la responsabilità del procedimento o il coordinamento dei responsabili di procedimento, individuati a norma della legge n. 241 del 7 agosto 1990;</li> <li>d. l'attuazione dei programmi negoziati per i conseguimenti degli obiettivi indicati nel programma annuale;</li> <li>e. l'esercizio di altre funzioni attribuite dal Direttore.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Sostituzione di termini</b></p> <p><b>Articolo 11</b> <b>(Funzioni dirigenziali)</b></p> <p>1. Il personale dirigente svolge funzioni di responsabile di Unità Organizzativa o funzioni per le quali sia richiesta una specifica qualificazione professionale.</p> <p>2. I dirigenti sono responsabili delle attività gestionali e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi risultanti dal programma annuale definito con il Direttore.</p> <p>3. Al personale dirigente, responsabile di Unità Operativa, spetta la gestione delle risorse umane ed economiche assegnate.</p> <p>4. Ai dirigenti, di cui al comma 3, competono in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la direzione delle strutture organizzative cui sono preposti;</li> <li>b. la proposta di programmi attuativi degli obiettivi generali stabiliti e la stima delle risorse necessarie;</li> <li>c. la responsabilità del procedimento o il coordinamento dei responsabili di procedimento, individuati a norma della legge n. 241 del 7 agosto 1990;</li> <li>d. l'attuazione dei programmi negoziati per i conseguimenti degli obiettivi indicati nel programma annuale;</li> <li>e. l'esercizio di altre funzioni attribuite dal Direttore.</li> </ul>	<p>Si sostituisce il termine Area con Unità Operativa</p>
--	--	---



<p><b>Articolo 12</b> <b>(Affidamento incarichi di livello dirigenziale e direttivo)</b></p> <p>1. Gli incarichi di responsabilità delle Aree e di responsabilità di specifici progetti sono conferiti dal Direttore, tenuto conto anche della disciplina regionale di cui alla L.R. 31/12/2012 n. 54.</p> <p>2. Con riferimento alla vigente disciplina della Regione, ancorchè rapportato alla specificità dell'Ente, gli incarichi di funzioni dirigenziali e di posizioni organizzative sono conferiti a tempo determinato, per la durata di trenta mesi con facoltà di rinnovo. Gli incarichi di responsabilità dei dirigenti possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro il centottantesimo giorno successivo alla assunzione delle funzioni da parte di un nuovo Direttore. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.</p> <p>3. Nel limite della dotazione organica il Direttore può conferire temporaneamente incarichi di funzione dirigenziale al personale in servizio o reclutato dall'esterno in possesso dei requisiti necessari, mediante stipula di contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, salvo rinnovo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo sostituito con</b></p> <p><b>Articolo 12</b> <b>(Affidamento incarichi di livello dirigenziale e direttivo)</b></p> <p>1. Gli incarichi di responsabilità delle Unità Operative e di responsabilità di specifici progetti sono conferiti dal Direttore al personale dipendente o, con contratto a tempo determinato, a soggetti esterni secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto anche della disciplina regionale di cui alla L.R. 31/12/2012 n. 54 e successive modificazioni.</p> <p>2. Con riferimento alla vigente disciplina della Regione, ancorché rapportato alla specificità dell'Ente, gli incarichi di funzioni dirigenziali e di posizioni organizzative sono conferiti a tempo determinato, per la durata massima di trenta mesi con facoltà di rinnovo. Gli incarichi di responsabilità dei dirigenti possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro il centottantesimo giorno successivo alla assunzione delle funzioni da parte di un nuovo Direttore. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.</p> <p>3. Gli incarichi di cui al comma 1 a persone esterne all'Ente o a personale regionale o degli enti strumentali della Regione in posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza, non possono superare il limite di una unità.</p>	<p>Sono mutuati contenuti del comma 3 dell'art. 11 e dell'art. 21 della legge 54/2012</p>
---	---	---



7c3dc23d



	<p>4. Gli incarichi di dirigente possono essere altresì conferiti a dipendenti in posizione di comando da altre pubbliche amministrazioni, in possesso della qualifica di dirigente e di adeguata esperienza professionale per l'incarico da ricoprire.</p> <p>5. La retribuzione di posizione e quella di risultato dei dirigenti, di cui agli artt. 27 e 29 del CCNL Regioni e autonomi e locali del 23/12/1999, sono equiparate a quelle dei dirigenti della Regione del Veneto con incarico di Unità organizzativa</p>	
--	--	--



<p><b>Articolo 13 (Personale)</b></p> <p>1. Nei limiti della dotazione organica di cui all'articolo 5, Veneto Lavoro si avvale di proprio personale assunto con contratto di diritto privato e di personale comandato dalla Regione.</p> <p>2. Al predetto personale si applica il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. del comparto Regione ed Autonomie Locali vigente e successivi rinnovi, salvo diversa disciplina prevista dal contratto collettivo aziendale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo sostituito con</b></p> <p><b>Articolo 13 (Personale)</b></p> <p>1. Al personale si applica il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali.</p> <p>2. Per la realizzazione di attività progettuali temporanee, l'Ente può avvalersi di personale assunto con le forme contrattuali flessibili più idonee. Il ricorso a personale esterno è soggetto ad autorizzazione della Giunta regionale.</p> <p>3. Per specifiche esigenze di servizio Veneto Lavoro può avvalersi di personale della Regione in posizione di comando o distacco. Tale personale è da ritenersi in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di cui all'articolo 5.</p>	
---	---	--



7c3dc23d



<p><b>Articolo 14</b> <b>(Reclutamento del personale)</b></p> <p>1. Veneto Lavoro procede alle assunzioni tramite procedure selettive, in conformità ai principi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto previsto dal CCNL Enti Locali.</p> <p>2. Le procedure di selezione saranno disciplinate con apposito provvedimento di carattere generale del Direttore, con riferimento alla vigente disciplina della Regione, ancorché rapportato alla specificità dell'Ente.</p> <p>3. Per specifiche esigenze di servizio Veneto Lavoro può avvalersi di personale della Regione, comandato in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di cui all'articolo 5.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo sostituito con</b></p> <p><b>Articolo 14</b> <b>(Reclutamento del personale)</b></p> <p>1. Veneto Lavoro procede alle assunzioni tramite procedure selettive, in conformità ai principi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto previsto dal CCNL Enti Locali.</p> <p>2. Le procedure di selezione saranno disciplinate con apposito provvedimento di carattere generale del Direttore, con riferimento alla vigente disciplina della Regione, ancorché rapportato alla specificità dell'Ente.</p> <p>3. L'accesso alla qualifica di Dirigente avviene: a) per concorso per titoli ed esami; b) per corso-concorso. Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze disciplinari, delle tecniche di gestione, delle attitudini e delle capacità direzionali riferite alle posizioni da ricoprire. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati, in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso che deve in ogni caso richiedere: a) il possesso di diploma di laurea attinente al posto messo a concorso; b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o privato, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale. L'esperienza professionale richiesta può essere sostituita dal comprovato esercizio</p>	<p>I commi 1 e 2 restano uguali ai precedenti Il disposto del comma 3 è contenuto nel precedente articolo 13 Il nuovo comma 3 mutua i contenuti dell'art. 23 della legge regionale 54/2012</p>
--	---	--



7c3dc23d



	della libera professione o di altre attività professionali di particolare qualificazione.	
--	---	--



<p><b>Articolo 17</b> <b>(Borse di studio)</b></p> <p>1. Il Direttore, al fine di favorire l'inserimento lavorativo nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, può assegnare borse di studio sulla base di apposito avviso di selezione. Le borse di studio sono riservate a giovani laureati o diplomati, in possesso del titolo richiesto alla data di pubblicazione dell'avviso. Apposito provvedimento del Direttore disciplina i requisiti di ammissione alle prove di selezione, il contenuto delle medesime, le modalità di erogazione delle borse, la durata massima e quanto altro necessario.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Aggiunti i commi 2 e 3</b></p> <p><b>Articolo 17</b> <b>(Borse di studio)</b></p> <p>1. Il Direttore, al fine di favorire l'inserimento lavorativo nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, può assegnare borse di studio sulla base di apposito avviso di selezione. Le borse di studio sono riservate a giovani laureati o diplomati, in possesso del titolo richiesto alla data di pubblicazione dell'avviso. Apposito provvedimento del Direttore disciplina i requisiti di ammissione alle prove di selezione, il contenuto delle medesime, le modalità di erogazione delle borse, la durata massima e quanto altro necessario.</p> <p>2. L'Ente può ospitare soggetti in tirocinio curricolari e tirocinio di orientamento o di inserimento lavorativo avviati da istituzioni scolastiche, università e altri soggetti abilitati.</p> <p>3. Ai tirocinanti possono essere riconosciute indennità di partecipazione al tirocinio e buoni pasto. L'importo dell'indennità è definito annualmente dal Direttore.</p>	<p>Con i commi introdotti si regola la facoltà dell'ente di ospitare tirocinanti</p>
---	---	--



7c3dc23d

